

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: FAQ

Nuovi chiarimenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in
relazione al nuovo obbligo

Informativa n.	13/2022
Riferimenti normativi	Art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021 Nota Ispettorato del Lavoro n. 29 dell'11/01/2022 Nota Ispettorato del Lavoro n. 109 dell'27/01/2022 Informativa Unistudio n. 3/2022



Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 3/2022) è stato introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.).

Il nuovo adempimento è già stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro con la Nota n. 29 dell'11/01/2022.

Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo l'11/01/2022, sono a regime le regole secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione da parte del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione dell'avvio dell'attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali deve essere effettuata dall'impresa committente tramite sms o posta elettronica.

In attesa dell'aggiornamento/integrazione degli applicativi, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non elettronica) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (elenco allegato) competente per territorio, ossia del luogo in cui si svolge la prestazione.

Tale e-mail preventiva deve contenere le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione in oggetto, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 Euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, ivi compreso il caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sotto forma di FAQ nella Nota n. 109 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di seguito riepilogati:

- 1) sono escluse dall'obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale. A titolo di esempio, possono essere esclusi i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, consulenze da figure altamente specializzate;
- 2) il fatto che la prestazione lavorativa sia resa in *smart working* di per sé non esclude l'obbligo di comunicazione;
- 3) alcune figure particolari (ad esempio procacciatori d'affari occasionali o lavoratori autonomi dello spettacolo) sono esenti dal nuovo obbligo di comunicazione perché la loro attività non rientra nel campo di applicazione del D.L. 146/2021 oppure in quanto già oggetto di specifici obblighi di comunicazione previsti da altre norme;
- 4) gli studi professionali, se non sono organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad inviare la comunicazione in quanto la norma fa riferimento solamente ai committenti imprenditori. I professionisti non associati sono pertanto sempre esclusi dall'obbligo di comunicazione.

Cordiali saluti.